

Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.

Art. 2

Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.
2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.
4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio dell'istruttoria preliminare, coincidente con la comunicazione all'incolpato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della notizia ex art. 4, comma 1 ed eventuali documenti allegati, con

indicazione del responsabile del procedimento, interrompe la decorrenza del termine prescrizione. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'albo o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede di Consiglio dell'Ordine. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.

6. Le comunicazioni eseguite nel corso del procedimento disciplinare consiliare e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante notificazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 3

Astensione e ricusazione

1. Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:

a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;

b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;

c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;

d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;

e) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della seduta, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.

3. L'astensione e la ricusazione sospendono temporaneamente la seduta. La nuova data della seduta del Consiglio è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione del Consiglio. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricusato. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.

4. Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

Capo II

FASE PRELIMINARE

Scelta A) Istruttoria demandata alla Commissione Deontologica

Art. 4

Commissione Deontologica

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Il Presidente, può delegare la relativa istruttoria preliminare alla Commissione Deontologica, istituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
3. La Commissione Deontologica è composta da iscritti all'Ordine degli Psicologi nominati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.
4. I verbali delle riunioni della Commissione Deontologica sono redatti da un membro della Commissione designato, di volta in volta, dal Coordinatore della Commissione e, previa sottoscrizione da parte di entrambi, sono depositati presso la Segreteria dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta (oppure sono custoditi dal Presidente dell'Ordine).
5. La Commissione Deontologica può essere assistita nella sua attività da consulenti legali, che insieme o singolarmente partecipano alle riunioni istruttorie ed alle audizioni, senza diritto di voto.
6. La Commissione Deontologica è convocata dal Presidente dell'Ordine ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.
7. La Commissione Deontologica può delegare per l'espletamento di singoli atti istruttori uno o più dei suoi componenti, assistiti da almeno uno dei consulenti legali.
8. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.

Scelta B) Istruttoria demandata al Consiglio dell'Ordine

Art. 4

Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero in caso di impedimento dello stesso dal Consigliere anziano per iscrizione: La Convocazione del Consiglio per deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare, in armonia con il presente Regolamento

disciplinare e ove sorgano problemi interpretativi e procedurali nel corso del dibattimento decide sull'applicazione della regola interpretativa. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

4. Il Presidente dirige il procedimento compiendo tutti gli atti necessari a dare impulso al procedimento, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni

Art. 5

Archiviazione immediata

1. Il Consiglio dell'Ordine, (a mezzo della Commissione Deontologica,) ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 4, allorquando provengano da altri iscritti nell'albo, da soggetti pubblici, da privati, o da fonti anonime debitamente circostanziate. Può altresì procedere d'ufficio.

Scelta A

2. La Commissione Deontologica, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può procedere immediatamente all'archiviazione

Scelta B .. Il Consiglio su proposta motivata del Presidente e fuori del caso di richiesta del Procuratore della Repubblica competente può deliberare immediatamente l'archiviazione

allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;
 - d) le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente circostanziate;
 - e) l'illecito disciplinare denunciato sia prescritto.
3. Nel caso di cui alla lett. c del comma 2 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia uno psicologo iscritto nell'albo di altro Ordine, la Commissione Deontologica trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.
 4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata a/r al professionista interessato e al segnalante.

Art. 6

Accertamenti preliminari

1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare, ad esempio:

sentendo l'iscritto interessato, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedendo informazioni o acquisendo documentazione.

2. La convocazione per l'audizione, che vale anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere comunicata all'iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere le indicazioni di cui al comma 3, primo periodo del presente articolo. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'albo o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede di Consiglio dell'Ordine. Tra la data di ricevimento della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 10 giorni.

3. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, di non presentarsi all'audizione e di depositare fino al giorno della stessa memorie e documenti. In caso di mancata presentazione giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, il Consiglio (la Commissione Deontologica) può procedere comunque.

4. I verbali di audizione sono sottoscritti (dal verbalizzante, dal Coordinatore della Commissione Deontologica) dal Presidente e dalle persone ascoltate e dal difensore ove presente.

5. Terminata la fase istruttoria preliminare, (qualora la Commissione Deontologica non abbia proceduto ad archiviazione ai sensi dell'art.5, il Coordinatore, o uno dei consulenti legali della Commissione dallo stesso all'uopo delegato, riferisce oralmente i risultati al Consiglio in apposita seduta,) il Presidente riferisce tempestivamente al Consiglio in apposita seduta formulando una proposta di archiviazione o di apertura di un procedimento disciplinare.

Capo III

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7

Apertura e termine del procedimento disciplinare

1. All'esito della relazione di cui all'art.6, comma 5, qualora il Consiglio non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare (del quale è relatore il Consigliere Coordinatore della Commissione Deontologica.) Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso, tra l'altro, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.

2. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritenga possano essere state violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria sommaria; l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento alla quale è convocato l'incolpato; la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi e di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie fino a dieci giorni prima della seduta; l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza.

3. La delibera deve essere notificata all'incolpato nei modi previsti dall'art.2, comma 6. Tra la data di ricevimento della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa di cui all'art.27, comma 4 della legge 18 febbraio 1989, n.56 e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 30 giorni liberi. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.
4. Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare, compresa la fase dell'istruttoria preliminare, deve essere concluso entro il termine di quarantadue mesi dall'apertura.
5. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 8

Le sedute disciplinari consiliari

1. Le sedute disciplinari avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere audio registrate o audio-videoriprese se non previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo. A dette sedute partecipano i consulenti legali (della Commissione Deontologica) e del Consiglio.
2. Nel corso della seduta, il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta.
3. Il Consiglio procede all'esame dell'istruttoria preliminare (svolta dalla Commissione Deontologica).
4. Viene introdotto l'incolpato con i suoi eventuali difensori. Il Consiglio può interrogare l'incolpato, ascolta le sue eventuali difese anche a mezzo dei suoi difensori, ammette i mezzi di prova a richiesta di parte ove ritenuti rilevanti e dispone l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. All'eventuale convocazione del segnalante o di altre persone informate dei fatti oggetto del procedimento che si ritiene utile ascoltare si procede a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'espletamento degli atti istruttori di cui sopra può essere delegato, in tutto o in parte, al Consigliere relatore, il quale può essere coadiuvato dalla Commissione Deontologica.
5. Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emerge altro illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica seduta stante all'interessato senza ulteriori formalità. Ove questi risulti assente, l'estratto del verbale della seduta gli è notificato nei modi previsti dall'art.2, comma 6.
6. Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta, senza obbligo di comunicazione all'incolpato assente.

Art. 9

Verbale

1. Il processo verbale della seduta è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi. Qualora le attività siano state delegate al Consigliere relatore coadiuvato dalla Commissione Deontologica, il verbale è redatto da un membro della Commissione designato dal Presidente dell'Ordine e sottoscritto dal Consigliere relatore.

2. Il verbale deve contenere: la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della relazione istruttoria orale; l'indicazione, se presenti, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; la sintesi delle dichiarazioni rese dai soggetti auditi; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni.

Capo IV

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE

DECISIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 10

Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.

2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653, c.p.

4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. In tal caso la sospensione è comunicata a tutti i Consigli degli Ordini locali e al Consiglio Nazionale affinché il procedimento prosegua in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

Art. 11

Decisione

1. Esaurita l'istruttoria e nei casi in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, all'istruttoria prevista, il Consiglio dell'Ordine, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa discussione, assume la decisione con votazione segreta. Alla camera di consiglio possono essere richiamati i consulenti legali per consultazioni su questioni tecnico-giuridiche.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

3. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione di una sanzione.

4. Al termine della Camera di Consiglio, il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpato ed indica il termine di pubblicazione della motivazione, redatta dal Consigliere relatore, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che in ogni caso non sarà superiore a sessanta giorni. Il dispositivo è notificato all'interessato nei modi previsti dall'art.27, commi 3 e 4 della legge 18 febbraio 1989, n.56. Del deposito della motivazione è data comunicazione all'iscritto nei modi previsti dall'art.2, comma 6.

5. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva senza riconvocare l'incolpato. In tal caso il dispositivo è notificato nei modi previsti dall'art.27, commi 3 e 4 della legge 18 febbraio 1989, n.56 e la motivazione, redatta dal Consigliere relatore, è pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio entro sessanta giorni da tale seduta e notificata nei modi previsti dall'art.2, comma 6.

Art. 12

Requisiti della motivazione

1. La motivazione deve contenere:

-nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;

-svolgimento del procedimento;

-esposizione in fatto ed in diritto;

-dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti e delle schede bianche;

-la sottoscrizione del Consigliere relatore, del Presidente e del Segretario;

-la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno.

Eventuale (-l'avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al tribunale competente per territorio dall'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento)

3. La decisione è notificata entro 20 giorni dalla pubblicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato e, il caso possa essere di pertinenza, al Procuratore della Repubblica competente per territorio. In caso di irreperibilità si provvede all'affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine (e all'Albo del Comune dell'ultima dell'ultima residenza dell'interessato)

Art. 13

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art.26 della L.56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio, a seconda della gravità del caso, mediante pubblicazione per estratto sul Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, può essere comunicata al datore di lavoro;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all'art. 26, co.3, L.n. 56/89.

2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 14

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

- 1. I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti dopo la lettura del dispositivo all'incolpato ai sensi dell'art. 11, comma 4.
- 2. In difetto, per assenza dell'incolpato o di un suo difensore possono essere eseguiti dopo la notificazione del dispositivo ai sensi dell'art. 11, comma 4.

Art. 15

Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni

- 1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo e nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata se ne dà comunicazione al datore di lavoro.
- 2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, detenuto presso la sede dell'Ordine.
- 3. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16

Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti

1. Ai sensi dell'art.26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio motivato o dalla notificazione della comunicazione di avvenuto deposito della motivazione.
3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e, infine, alla Corte di Cassazione.
4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale o della Corte di Appello, con apposita deliberazione il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello o ricorso per Cassazione.

Art. 17

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine.

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE

Bozza definitiva

CAPITOLO PRIMO

(Individuazione, costituzione ed attribuzione del Consiglio Regionale dell'Ordine)

Art. 1

(Individuazione e denominazione ufficiale)

1. Gli iscritti all'albo degli psicologi della regione Valle d'Aosta costituiscono l'Ordine degli psicologi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta. Le denominazioni ufficiale sono:

A) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA:

B) CONSIGLIO REGIONALE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 2

(Composizione e durata del Consiglio)

Il Consiglio dell'Ordine è composto da nove membri di cui uno è eletto, obbligatoriamente, tra gli iscritti all'Albo nella sezione B. Il numero dei suoi componenti potrà essere variato con deliberazione del Consiglio in relazioni alle esigenze funzionali ed in armonia con le determinazioni del Consiglio Nazionale, prima dell'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio dura in carica quattro anni dalla data di proclamazione.

Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Art. Art. 4

(Sede)

Il Consiglio Regionale ha sede in Aosta.

Art. 5

(Attribuzioni)

Spetta al Consiglio Regionale:

1. a) eleggere, nel suo interno, entro trenta giorni dalle elezioni: il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferire eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine, provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e) curare la tenuta e la pubblicazione dell'albo professionale, provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la revisione dell'albo almeno ogni due anni; f) provvedere alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero competente, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio, nonché al Consiglio nazionale dell'Ordine;
- g) designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale;
- h) vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;
- i) adottare i provvedimenti disciplinari;

- l) provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;
- m) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- n) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;
- o) predisporre sulla base del Regolamento nazionale il Regolamento interno e trasmetterlo al Consiglio nazionale così come eventuali modifiche al regolamento stesso; definire ed approvare, ove richiesto, il regolamento organico e le piante organiche del personale del Consiglio; indire concorsi per eventuali assunzioni; stipulare i contratti;
- p) resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità;
- r) provvedere agli adempimenti previsti alla scadenza per le elezioni del Consiglio;
- s) interagire con il Consiglio nazionale attraverso il proprio Presidente.

2. Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali e svolge ogni altro compito deliberativo ed esecutivo previsto dalla legge 56/89 o necessario alla gestione dell'Ordine regionale.

CAPITOLO SECONDO

(Elezioni del Consiglio dell'Ordine)

Art. 6

(Elezioni)

1. L'elezione del Consiglio si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato del Consiglio in carica e la data è fissata dal Presidente del Consiglio uscente sentito il parere del Consiglio, oppure dall'eventuale commissario. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al Consiglio nazionale indirle.

2. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo

Consiglio.

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine o in un'altra sede prescelta dal Presidente. Il seggio, a cura del presidente, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. Le candidature sono indicate al Consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il Consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i Consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione.

4. Il Consiglio dell'Ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio nazionale.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'Ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto in prima e seconda convocazione, con la specificazione dell'importanza di raggiungere il quorum sin dalla prima convocazione, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al D.P.R. 25 - 10 - 2005, n. 221, nonché le istruzioni per l'eventuale votazione per corrispondenza.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di dieci giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio o della sezione elettorale a cui appartiene come da successivo comma 1 dell'articolo 8, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

11. L'elettore per corrispondenza si assume i rischi dovuti ad eventuale ritardo di consegna della scheda o a suo smarrimento.

12. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno e per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa in prima convocazione qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

13. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente del seggio rinvia alla seconda convocazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio uscente che provvede ad informare gli iscritti. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

Art. 8

(Composizione del seggio elettorale)

1. Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il commissario, può ripartire in distinte sezioni il seggio elettorale in base al numero degli aventi diritto al voto. Il presidente del Consiglio

dell'Ordine uscente, o il commissario, con il provvedimento di indizione delle elezioni nomina tra gli elettori non candidati il presidente e il vicepresidente di seggio, i presidenti e i vicepresidenti e almeno due scrutatori per ogni sezione. In caso di successiva assenza o impedimento dei nominativi prescelti, il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il commissario può nominare dei sostituti, anche nel corso delle operazioni di voto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse.

2. Il segretario del Consiglio dell'Ordine uscente esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente designa, altresì, per ciascuna sezione il Consigliere deputato a svolgere le funzioni di segretario di sezione. Nel caso in cui, per impedimento di uno o più Consiglieri designati, non possa essere nominato Segretario di sezione un Consigliere, il Presidente può indicare per tale funzione un iscritto all'Albo degli psicologi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

3. Durante la votazione è sufficiente per ogni sezione la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

4. Per l'espletamento dei compiti loro affidati i componenti del seggio percepiscono al termine delle operazioni una somma adeguata ai parametri deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 8

(Votazioni)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio Nazionale con il timbro del Consiglio dell'Ordine della Regione Autonoma della Valle d'Aosta. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto decurtato del numero risultante dall'elenco di coloro che hanno effettuato il voto tramite corrispondenza, elenco firmato ed in consegna al segretario del seggio. Le schede saranno accompagnate da un breve promemoria circa le modalità del voto, che relativamente alle schede di voto per corrispondenza, conterrà anche le indicazioni per il sigillo e la spedizione delle stesse.

2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Nel seggio e nel locale adibito a cabina elettorale sono visibili e disponibili per la consultazione solo gli elenchi ufficiali di tutti gli iscritti all'albo con incluse le annotazioni disciplinari ai sensi dell'articolo 26 della legge 56/89. Tali elenchi sono forniti dalla segreteria del Consiglio dell'Ordine con firma del presidente e del segretario. Non sono ammesse all'interno dei locali del seggio liste di candidati. Il presidente del seggio e i presidenti delle sezioni vigilano perché da tutti gli elettori sia osservata tale disposizione di non appendere o lasciare liste e indicazioni di voto all'interno del seggio o della cabina elettorale.

4. Le operazioni elettorali si svolgono secondo i principi generali della pubblicità e della trasparenza.

5. Previo accreditamento, concesso dal presidente del Consiglio dell'Ordine, sono ammessi al seggio osservatori delle operazioni di voto e scrutinio. Ciascun iscritto può essere accreditato a seguito di richiesta scritta, da presentarsi entro il decimo giorno precedente la data di inizio delle elezioni, indirizzata al segretario del Consiglio dell'Ordine e corredata da almeno venti firme di psicologi iscritti all'Albo regionale. Ogni iscritto può firmare una sola richiesta di accreditamento. Le firme che corredano tale richiesta devono essere accompagnate dalla precisazione del nome, cognome, luogo, data di nascita e fotocopia di un documento di riconoscimento. Durante le operazioni di voto gli osservatori accreditati possono avanzare al presidente di sezione o di seggio la richiesta di messa a verbale di una o più dichiarazioni.

Art. 10

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno a chiusura del seggio. Le schede non utilizzate, firmate e non, dovranno essere contate e chiuse in un plico che verrà sigillato e firmato dal presidente di seggio e di sezione. In caso di decisione inerente lo spostamento di inizio delle operazioni di scrutinio le urne e tutti i documenti relativi alle votazioni dovranno essere sigillati e, in relazione a ciascuna sezione, vi dovrà essere apposta la firma del presidente e del segretario del seggio, oltre che del presidente e del segretario della relativa sezione.

2. Una volta constatata la regolarità di tutte le operazioni i presidenti delle sezioni, su indicazione del presidente del seggio, apriranno le urne e, aiutati dai propri scrutatori inizieranno ad aprire le schede dichiarando, al contempo, il voto espresso. Durante tali operazioni di scrutinio gli osservatori accreditati possono avanzare al presidente di sezione la richiesta di messa a verbale di una o più dichiarazioni.

3. Le schede contestate vanno annotate e conservate separatamente, accompagnate da un breve verbale nel quale è indicato il motivo della contestazione. Esse saranno valutate al termine dello spoglio dai presidenti di sezione riuniti in un'unica commissione che sarà presieduta dal presidente del seggio e che provvederà ad eleggere al suo interno il segretario verbalizzante.

4. Nel verbale di scrutinio di ciascuna sezione verrà indicato il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

5. Le schede bianche e le schede nulle verranno sigillate in due plichi separati.

Art. 11

(Proclamazione degli eletti e comunicazione dell'esito delle votazioni)

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

2. Il presidente del seggio provvede immediatamente a comunicare alla presidenza del Consiglio dell'Ordine uscente i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione delle graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. Il presidente del seggio unitamente al presidente del Consiglio dell'Ordine uscente comunica i risultati delle elezioni, con i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti al Consiglio nazionale dell'Ordine, al Ministro di Grazia e Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica del Tribunale in cui ha sede il Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art. 12

(Insediamento del Consiglio)

1. Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione invia comunicazione ai nuovi eletti convocandoli per l'insediamento e per l'elezione delle cariche che, comunque, devono avvenire entro trenta giorni dalle elezioni del Consiglio.

2. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età e coadiuvato dal consigliere più giovane come segretario verbalizzante, si procede all'elezione tra i componenti del presidente e del vicepresidente. Il Consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere. L'elezione avviene per scrutinio segreto, carica per carica a cominciare da quella del presidente. Per la validità dell'adunanza elettiva è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Di tale elezione il presidente eletto dà comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Ordine e al Ministro competente, trasmettendo il verbale dell'elezione.

Art. 13

(Surroga)

1. I componenti eletti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, sia prima della proclamazione degli eletti che successivamente, possono essere sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Nel caso la notizia del "venire a mancare per qualsiasi causa" sia di natura certa perché di pubblico dominio, come nel caso di decesso, dimissioni volontarie, cancellazione, rinuncia, radiazione o sospensione dall'Albo e trasferimento, il Consiglio dichiara la decadenza del consigliere assente e procede alla sua surroga.

2. Ove un consigliere eletto non si presenti alla seduta di insediamento senza produrre motivazioni o risulti assente ingiustificato alle adunanze del Consiglio per tre volte consecutive, il Consiglio dovrà accertare induttivamente la causa di tali assenze mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dopo il trentesimo giorno dalla consegna della raccomandata, se l'eletto non ha formalmente motivato la propria assenza, il Consiglio può dichiararne la decadenza e procedere alla sua surroga.

3. Qualora venga a mancare la metà più uno dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

CAPITOLO TERZO

(Cariche Regionali)

Art. 13

(Cariche Regionali)

1. Le cariche istituzionali sono le seguenti:

a) Presidente: il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge 56/89, dal presente regolamento e/o da altre norme, ovvero dal Consiglio. E' componente di diritto del Consiglio nazionale. In particolare il presidente rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti, convoca e presiede il Consiglio attenendosi alle norme del regolamento, vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, dirige l'attività della segreteria amministrativa coadiuvato dal segretario. Il presidente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto e stipula i contratti per conto dell'Ordine, previa deliberazione del Consiglio. Appone la sua firma ai verbali delle sedute consiliari ed agli altri documenti del Consiglio e d'ufficio..

Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità dell'ufficio e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il presidente riunisce ogni volta che sia necessario, e comunque prima delle sedute del Consiglio, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

b) Vicepresidente: il vicepresidente ha funzioni vicarie del presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente stesso. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente nelle riunioni di Consiglio, la presidenza è momentaneamente assunta dal consigliere più anziano per età che non ricopra la carica di segretario o tesoriere.

c) Segretario: il segretario coadiuva il presidente nelle sedute di Consiglio curando la compilazione dei verbali, assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento dell'archivio. Firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il presidente nella direzione dell'ufficio di segreteria. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l'albo. E' responsabile per i pareri di congruità sulle parcelle professionali degli iscritti che ne facciano formale richiesta.

Nelle elezioni del Consiglio funge da segretario del seggio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito, nelle riunioni di Consiglio, dal componente del Consiglio più giovane per età che non ricopra la carica di presidente, vice presidente o tesoriere.

d) Tesoriere: il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'Ordine. Tutte le risorse finanziarie devono essere depositate su di un conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Consiglio e/o su un conto corrente postale. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate; firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso; paga,

entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati emessi. E' responsabile del pagamento dei mandati eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il tesoriere assicura la regolare tenuta dei registri contabili previsti dal regolamento e da ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente.

2. Ogni singola carica istituzionale si considera decaduta nel momento che la maggioranza dell'intero Consiglio ne vota la sfiducia.

Art. 14

(Altri incarichi)

Il Consiglio può conferire ai consiglieri, ove fosse necessario, eventuali incarichi che non siano di competenza delle cariche Regionali. Tali incarichi non danno luogo ad alcuna indennità di carica.

CAPITOLO QUARTO

(Riunioni del Consiglio)

Art. 15

(Riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, non meno di due volte l'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove iscrizioni all'Albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti all'albo.

Art. 17

(Convocazioni)

1. Il Consiglio è convocato dal presidente con preavviso di almeno sette giorni al domicilio dei consiglieri, mediante email o fax o lettera o telegramma, e con la specificazione dell'ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e con la indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e di conclusione e del luogo della riunione che di norma è la sede del Consiglio.

2. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso minimo di quarantotto ore via fax o telegraficamente.

3. Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio o almeno un terzo degli iscritti all'Albo Regionale, il presidente è tenuto a fissare la riunione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. Con l'avviso di convocazione ordinaria vengono trasmessi copia del verbale della seduta precedente e della documentazione relativa agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno, con esclusione di quella afferente ai procedimenti in materia deontologica.

Nella stesura degli argomenti da porre all'ordine del giorno il presidente riprende anche i punti non trattati dell'ordine del giorno della riunione precedente. Quando almeno un terzo del Consiglio propone la trattazione di uno o più argomenti, almeno uno di questi, scelto in ordine temporale di presentazione, dovrà essere iscritto fra i primi cinque punti dell'O.d.g. della seduta successiva.

Art. 17

(Validità)

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Constatata l'esistenza del numero legale, il presidente dà avvio alla seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo.

Il termine di un'ora può essere prorogato dal presidente in caso di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il presidente dichiara sciolta la seduta

Art. 18

(Funzioni del presidente e del segretario)

1. Il presidente apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o impedimento, qualora anche il vicepresidente sia assente o impedito ne fa le veci il consigliere più anziano di età che non ricopra la carica di segretario o tesoriere.

3. Il segretario, sotto la direzione del presidente, provvede a redigere il verbale, ne dà lettura, dà lettura delle proposte e della documentazione, tiene nota delle deliberazioni. . In caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più giovane di età che non ricopra la carica di vicepresidente, segretario o tesoriere.

Art. 18

(Verbale)

1. Ferma restando l'immediata efficacia delle delibere consiliari dal momento della loro approvazione, il Verbale di Consiglio viene, di norma, approvato nella riunione successiva a quella cui si riferisce; in apertura della seduta consiliare successiva il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente e si procede alla sua approvazione. Le eventuali proposte di modifica e/o integrazione avanzate dai Consiglieri sono messe in votazione e si procede infine a votare il verbale nella sua interezza come risulta dalle modificazioni apportate.

2. I verbali sono firmati dal segretario e dal presidente. Essi debbono indicare i consiglieri presenti e quelli assenti, gli eventuali contributi fatti pervenire dai consiglieri assenti, la sintesi delle proposte avanzate, le delibere adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, la sintesi della discussione svoltasi e le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione di singoli consiglieri in ordine a specifici argomenti. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti. Del verbale fanno parte integrante i testi delle delibere ed eventuali allegati i cui dati saranno riassuntivamente riportati nel verbale stesso. Anche le delibere e gli allegati sono firmati dal segretario e dal presidente. I documenti sopra indicati sono a disposizione di coloro che, fra gli iscritti, avanzino istanza di visionarli o averne copia.

Art. 20

(Informazioni)

Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e i coordinatori delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono dare sintetiche informazioni al Consiglio circa l'andamento dei lavori, l'esecuzione delle delibere, l'esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile.

Art. 21

(Ordine del giorno)

Dopo la sessione informativa il presidente pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno nella sequenza disposta dalla lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti.

2. Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno solo in apertura di seduta in via eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal presidente.

Art. 22

Art.24

(Votazioni)

1. Il presidente, esaurita la discussione dell'argomento all'o.d.g., pone in votazione le proposte deliberative

2. Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o, previo consenso del presidente, dettate al segretario verbalizzante.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto.

Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi e, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Disciplina e Vigilanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo del presente regolamento.

4. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, eccezion fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa maggioranza. Le astensioni sono calcolate neutrali. La maggioranza dei voti sarà calcolata sulla base del rapporto tra i voti favorevoli e i voti contrari.

5. Il presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, nel voto palese, prevale il suo.

In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati, salvo non concernano le attività del Consiglio, o riguardanti i loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.

CAPITOLO QUINTO

(Commissioni, Gruppi di lavoro e altri organismi)

Art. 25

(Funzione delle Commissioni)

1. Le commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio. Le attività delle commissioni si svolgono esclusivamente sulla base di un mandato del Consiglio.

Art. 26

(Costituzione e individuazione)

1. Il Consiglio, una volta eletto il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, nelle sedute successive procede alla nomina delle Commissioni permanenti individuate in base alle attribuzioni del Consiglio ed alle finalità che il Consiglio stesso si propone.

Art. 27

(Composizione)

1. Le commissioni sono composte da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Possono far parte delle commissioni membri, esterni al Consiglio, che abbiano particolare esperienza riguardo ai temi trattati nelle singole commissioni.

2. Il coordinatore di ciascuna commissione viene designato dal Consiglio.

Il coordinatore designato, raccolte le indicazioni dei consiglieri, presenta una proposta complessiva sulla composizione della commissione. Il Presidente pone in discussione e in votazione tale proposta. Qualora il Consiglio, sulla base della proposta presentata, si esprima con voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti, tale proposta si intende approvata. Qualora non si raggiunga tale quorum il Consiglio procede votando a maggioranza semplice la determinazione del numero dei componenti la commissione. Procede quindi alla votazione nominativa con voto segreto in cui ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno, arrotondato per difetto, dei componenti da designare tratti dal totale dei possibili candidati precedentemente indicati.

3. Ciascun consigliere non può essere membro effettivo in più di due commissioni.

Art. 28

(Funzionamento)

1. Nella seduta di insediamento di ciascuna commissione, convocata dal Presidente del Consiglio, viene eletto un Segretario verbalizzante. Le commissioni sono convocate dal coordinatore. Gli orientamenti della commissione sono adottati a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

2. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento di esperti, previo assenso del Consiglio, per consultazioni specifiche. Per ogni seduta è redatto il verbale che deve essere depositato in segreteria. I membri del Consiglio possono partecipare a sedute delle commissioni diverse da quella a cui appartengono, senza voto e senza alcun onere a carico dell'Ordine.

Art. 29

(Gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da un consigliere. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera. Per la loro composizione e funzionamento si fa riferimento alle norme di cui ai precedenti articoli 27 E 28 del presente regolamento.

CAPITOLO SESTO

(Espletamenti)

Art. 30

(Comunicazioni delle decisioni agli interessati)

1. Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione o in materia di cancellazione sono notificate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità dell'interessato la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede dell'Ordine ed all'Albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

